REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile

in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **2933** del ruolo generale dell'anno **2015** promossa

DA

Parte_1 **,** rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] come da procura in atti;

-parte attrice-

CONTRO

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] come da procura in atti;

-parte convenuta-

CONTRO

Controparte_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] come da procura in atti;

-parte convenuta-

CONTRO

Controparte_3 , rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] come da procura in atti;

-parte convenuta-

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

CONTRO

Controparte_4, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] come da procura in atti;

-parte convenuta-

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha convenuto in giudizio la *Parte_2* il dott. *[...] CP_2*, il dott. *Controparte_3*, il dott. *Controparte_4* per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza e, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e domanda, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. Parte_1, previa declaratoria delle rispettive responsabilità, dichiarare i convenuti tenuti — in solido fra loro o, nelle diverse qualità e quantità che emergeranno a seguito delle risultanze istruttorie a risarcire tutti i danni, sia di natura biologica nonché qualsiasi diversa natura diretta ed indiretta, subiti dall'attore in conseguenza delle lesioni e limitazione della capacità lavorativa conseguenti l'intervento chirurgico subito nell'ospedale Org_1 nelle date del 27.7.2010 e 9.8.2010, previa determinazione e liquidazione nella misura ritenuta di giustizia; con riconoscimento e liquidazione e degli interessi legali maturati e maturandi nonché della rivalutazione dell'importo liquidato ed indennizzo della diminuita capacità di acquisto dell'Euro; con condanna alle spese di lite. In Via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede ammettersi CTU ai fini dell'accertamento, determinazione, qualificazione e quantificazione dei danni tutti conseguenti i fatti sopra richiamati imputabili ai convenuti.*"

Si è costituita in giudizio la *Parte_2* formulando le seguenti conclusioni: "*nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'adeguatezza delle cure ed assistenza prestate dai sanitari dell' [...] Organizzazione_2 di Pt_2, afferente alla conchiudente Controparte_1 [...] nei riguardi del signor Parte_1 volendo in ogni caso riconoscere la correttezza delle attività di sanificazione poste in essere dalla struttura sanitaria, nonchè accertare l'inesistenza di qualsivoglia postumo e/o danno di natura morale e materiale reclamato dall'attore in conseguenza delle prestazioni sanitarie rese dai sanitari e conseguentemente rigettare ogni domanda attorea circa la responsabilità dell' Controparte_1 [...] in quanto non provata ed infondata;*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di lesioni di natura temporanea o permanente in capo al Sig. *Pt_1* *voler considerare tali postumi esclusivamente riconducibili alla patologia di cui era affetto e, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità della struttura convenuta, voler individuare l'eventuale condanna per il maggior danno, con la considerazione e quantificazione dei postumi che in ogni caso sarebbero residuati dalla grave e cronica patologia di cui il paziente era affetto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."*

Si è costituito il dott. *Controparte_2* , chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il dott. *Controparte_3* , chiedendo "*in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 164 cod. proc. civ.; in via principale, rigettare ogni domanda formulata nei confronti del dott.* *Controparte_3* *in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova e conseguentemente; sempre in via principale condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite, anche della fase innanzi al Tribunale di Roma, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario*".

Si è infine costituito in giudizio il dott. *Controparte_4* chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.

Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 22.09.2020 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.

L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dal dott. *CP_3* è infondata.

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Inoltre, per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto -che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione- sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del 27/02/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002).
Nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo e della documentazione allegata emergono con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti delle parti convenute: viene descritto lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), viene allegato il danno asseritamente sofferto, si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificate in base alla ricostruzione di parte attrice.
Dall'esame degli scritti difensivi della parte convenuta, inoltre, emerge che la stessa ha svolto analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice.
Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa delle parti convenute.
Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.

Passando ad esaminare il merito della controversia, *Parte_1* ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell' *Parte_2* e dei tre medici alle cui cure assume di essere stato sottoposto, deducendo di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di una complicanza infettiva, costituita da spondilodiscite precoce, che sarebbe sorta successivamente all'intervento chirurgico eseguito in data 27.07.2010, e ritenendo tali danni imputabili alla condotta imprudente, negligente ed imperita dei convenuti.
Secondo quanto emerso dall'istruttoria l'attore veniva ricoverato presso l'ospedale *Organizzazione_2* di *Pt_2* in quanto affetto da ernia discale paramediana sinistra a livello L4-L5 espulsa e migrata caudalmente, con grave compressione della radice L5 sinistra, il tutto associato ad un quadro di spondilodiscoartrosi diffusa della colonna lombosacrale, con stenosi del canale lombare importante a livello L3-L4 e microinstabilità L3-L4 ed L4-L5. In sede anamnestica il paziente riferiva che, a seguito di incidente stradale

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

verificato nel 2009, si era manifestata l'insorgenza di una acuta lombocruralgia destra, con ipoestasia e disestesia della coscia nel territorio di distribuzione di L3 e soprattutto L4 destro.
In data 27.07.2010 venne sottoposto presso il nosocomio di *Pt_2* ad intervento chirurgico di flavectomia, interemilaminectomia, recessectomia, foraminotomia, eriectomia L4-L5 sinistra a decomprimere e mobilizzare la radice di L5 sinistra compressa dall'ernia. Essendovi regolare decorso post-operatorio l'attore fu dimesso in data 30.07.2010. Alla successiva visita del 05.08.2010 non vennero riscontrate complicanze.
Successivamente, a seguito dell'insorgenza di improvviso stato piretico e fenomeni algici agli arti inferiori, il paziente venne ricoverato e sottoposto ad accertamenti clinici. Diagnosticata una complicanza infettiva, costituita da spondilodiscite precoce, in data 11.08.2010 l'attore venne sottoposto a secondo intervento chirurgico di bonifica della porzione interessata. Venne infine dimesso in data 23.08.2010 in regime di dimissione protetta, con costanti accertamenti di *Org_3*
Le condotte attive ed omissive che, secondo la prospettazione di parte attrice, integrerebbero un inadempimento dei convenuti consistono nella non corretta esecuzione del primo intervento e nel mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature utilizzate nel corso dell'intervento.
L'attore ha quindi allegato che, a causa di carenze adempitive nella fase operatoria, connotate da negligenza, imperizia ed imprudenza, si sarebbe manifestata in fase post-operatoria una spondilodiscite precoce, rendendo quindi necessario sottoporre il paziente ad un secondo intervento chirurgico, determinando postumi permanenti di invalidità.
Tanto premesso, occorre distinguere tra la posizione dell' *Parte_2* da quella degli altri convenuti, sanitari operanti nel nosocomio di *Pt_2* .
Con particolare riferimento all'*Part* i evidenzia che l'accettazione del paziente in una struttura - ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale - comporta di per sé la conclusione di un contratto atipico, cd. di spedalità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione, sent. n. 9556/2002 e sent. n. 577/2008) il rapporto che lega la struttura sanitaria -pubblica o privata - al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. di "spedalità") che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del paziente presso la struttura (Cass. 13.04.2007 n. 8826) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di fornire al paziente una prestazione articolata che ingloba, oltre alla prestazione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

principale medica, anche una serie di obblighi di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. in tal senso S.U. Cass. 577/2008). Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.

La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è peraltro confermata dall'art. 7, 1 c., l. n. 24/17, secondo cui "*La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*"

Nel corso del giudizio è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, che con motivazione approfondita ha concluso per la sussistenza di una complicazione infettiva eziologicamente connessa alla prestazione sanitaria, pur con le precisazioni di seguito effettuate. Le considerazioni tecnico-scientifiche e le conclusioni cui è giunto il ctu possono essere integralmente condivise, attesa la mancanza di vizi logici, la diffusa motivazione ed il richiamo a letteratura scientifica nazionale ed internazionale.

All'esito delle operazioni peritali il ctu ha riscontrato a carico dell'attrice "*spondilodiscite precoce con raccolta ascessuale paravertebrale in esito ad intervento di interemilaminectomia e flavectomia L3-L4 e L4-L5, associata a recessectomia, foraminotomia, erniectomia e microdiscectomia L4-L5 con inserimento di dispositivo interspinoso L3-L4 e L4-L5*".

È stata anche raggiunta la prova del danno subito dall'attore, atteso che è stata accertata la sussistenza di esiti permanenti, costituiti da "*deficit deambulatorio con steppage a sinistra, riduzione della forza muscolare a carico di entrambi gli arti con difficoltà al movimento di elevazione degli arti, deficit motorio dell'estensore lungo gli dell'alluce e dell'estensore comune delle dita bilateralmente, più evidente a destra. Ipoestesia e parestesie a livello della coscia destra e a livello della regione anterolaterale della gamba e dorsale del piede nel territorio del nervo sciatico popliteo esterno a sinistra.*".

Quanto alla sussistenza del nesso causale il ctu ha affermato: "non sussistono dubbi sul nesso di causalità tra il fatto (intervento chirurgico) e le lesioni ad

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

esso conseguenti (spondilodiscite precoce e infezione). Non è possibile però determinare dalla documentazione agli atti eventuali responsabilità dei singoli o del sistema".
Continua il consulente: "E' evidente che durante l'intervento, o nei momenti immediatamente successivi allo stesso, si è verificata una contaminazione batterica del sito di intervento, contaminazione batterica che ha causato la complicanza infettiva". Tuttavia, "non è altresì possibile rilevare elementi sulle cause della contaminazione né il momento stesso in cui possa essersi verificata, elemento che avrebbe potuto dare chiarimenti su eventuali responsabilità" dei singoli operatori.
Occorre sul punto chiarire che, ad una attenta lettura ed esaminando non solo le conclusioni, ma l'intero percorso logico-scientifico svolto dal ctu, non può valutarsi come contraddittoria la conclusione raggiunta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha correttamente distinto la posizione dei singoli sanitari, a carico dei quali non vi è prova di condotte negligenti o imperite, e la effettiva correlazione causale tra i pregiudizi subiti dall'attore, dipendenti da una infezione nosocomiale, e gli obblighi di diligenza gravanti sulla struttura sanitaria volte ad evitare casi di sepsi.
Sebbene non possa essere riconosciuta alcuna forma di responsabilità in capo ai medici convenuti, per le ragioni di seguito descritte, si ritiene tuttavia provato il nesso di causalità tra gli inadempimenti imputabili alla struttura sanitaria in esecuzione del contratto di spedalità e l'evento dannoso.
La patologia infettiva insorta successivamente alla esecuzione del primo intervento e che ha reso necessario il secondo intervento chirurgico è secondo gli accertamenti tecnico-scientifici svolti dal ctu "con evidenza" dipendente da una contaminazione batterica del sito di intervento verificatasi durante l'esecuzione dello stesso o nei momenti immediatamente successivi. È quindi una complicanza infettiva eziologicamente connessa alla prestazione propria del contratto di spedalità, comprensiva dell'applicazione di prassi preventive finalizzate alla sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, dei luoghi della degenza e delle infrastrutture.
Lo stesso ctu chiarisce che "Nel caso di qua il periziando ha contratto una infezione ospedaliera, infezione correlata alla assistenza sanitaria e sociosanitaria".
Come confermato dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità "In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (Cass. *Sez.* 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 26907 *del* 26/11/2020).

Ritenuta pertanto integrata la causalità materiale, occorre verificare, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, se la parte convenuta *Part* abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando di avere agito con la diligenza richiesta, con specifico ricorso alle procedure ed agli strumenti necessari ad evitare e prevenire il ricorrere di infezioni all'interno dei propri locali.

L'ente convenuto si è limitato ad affermare genericamente di aver adottato le misure di prevenzione volte ad evitare o ridurre il rischio di sepsi in ambiente nosocomiale, ma non ha allegato nulla in modo specifico né ha provato in via documentale o tempestivamente chiesto di provare di aver agito con la diligenza richiesta e di aver adottato i protocolli e le profilassi necessarie per garantire ai pazienti in cura le migliori condizioni di asepsi.

Essendo quindi provato il nesso di causalità tra condotta omissiva dell'ente convenuto e l'insorgenza della infezione nosocomiale e non avendo l'*Part* fornito la prova contraria, deve in conclusione ritenersi integrata la responsabilità contrattuale della convenuta *Parte_2* ex artt. 1218 e 1228 c.c. per i danni all'integrità psico-fisica subiti dall'attore.

Per quanto riguarda invece la posizione dei singoli sanitari convenuti, si osserva che, da un lato, l'attore non ha -con allegazioni specifiche- descritto compiutamente le condotte ed i profili di colpa asseritamente addebitabili a ciascun sanitario a titolo di imprudenza, imperizia e negligenza e, dall'altro, non è stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra i pregiudizi lamentati e la condotta attiva o omissiva dei singoli medici convenuti.

Gli esiti della istruttoria svolta e le valutazioni tecnico-scientifiche descritte dal ctu infatti portano ad escludere che a ciascuno dei sanitari convenuti sia imputabile il danno lamentato dall'attore, avendo il consulente affermato "Non è possibile però determinare dalla documentazione agli atti eventuali responsabilità dei singoli" ed avendo quindi escluso una violazione dei doveri di diligenza, perizia e prudenza nelle attività di cura prestate in favore dell'attore dai medici convenuti.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

Le domande risarcitorie formulate nei confronti del dott. *CP_2* del dott. *CP_3* e del dott. *CP_4* devono pertanto essere integralmente rigettate, perché non adeguatamente provate.
In conclusione dalle precedenti considerazioni deriva che la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento solo nei confronti dell' *Parte_2* .

È necessario pertanto esaminare le diverse voci di danno di cui l'attore chiede ristoro.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale, il ctu nominato, sulla scorta della documentazione medica prodotta e delle considerazioni eseguite nel corso delle operazioni peritali, ha valutato che lo stesso in esito all'evento lesivo riportava una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%.
Premesso che la valutazione medico legale merita condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla cartella clinica in atti e supportata da convincente motivazione priva di vizi logici, ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 12408 del 7.6.2011, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009, da ultimo aggiornate nell'anno 2021, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
Come sopra detto, la liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard, ma che nel caso concreto non sono stati né allegati né provati da parte attrice.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

Conseguentemente, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (50 anni), appare equo liquidare allo stesso l'importo di € 49.496,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di:
- € 8.910,00 attuali per l'inabilità temporanea assoluta (90 giorni);
- € 4.455,00 per l'inabilità temporanea relativa al 50% (90 giorni).
Dalla somma di tali importi deriva che a titolo di danno non patrimoniale spetta all'attrice il complessivo importo di € 62.861,00.
Le somme liquidate sono calcolate all'attualità, ossia alla stregua dei valori monetari tratti dalla più recente tabella elaborata dal Tribunale di Milano.
In difetto di qualsivoglia allegazione e prova di fatti secondari ulteriori idonei a dimostrare un pregiudizio da sofferenza morale eccedente i valori monetari ex lege previsti, nulla può essere riconosciuto a tale titolo all'attrice.
Nel caso di specie, aderendo alle conclusioni del CTU, deve ritenersi esistente solo un danno alla "cenestesi lavorativa" coincidente con la maggiore affaticabilità derivante dalle lesioni, che tuttavia deve ritenersi già adeguatamente valutato nell'alveo del danno non patrimoniale.
Quanto al mancato riconoscimento degli interessi, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. E' appena il caso di evidenziare che, come espressamente chiarito dalla Suprema Corte, il giudice è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., n. 22347/2007; Cass., n. 3355/2010).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366

In conclusione, la *Parte_2* deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice a titolo risarcitorio dell'importo di complessivi € 62.861,00 all'attualità.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. *Sez.* 2, ***Sentenza*** *n.* 28094 *del* 30/12/2009).
Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e l'*Part* seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, sia per l'attività svolta dinanzi al Tribunale di Roma che nel presente giudizio, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività istruttoria e difensiva in concreto svolta.
Nei rapporti tra l'attrice e gli altri convenuti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, la circostanza che l'assenza di responsabilità dei singoli medici convenuti sia emersa solo a seguito degli accertamenti istruttori, integra una grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;

- accerta la responsabilità dell' *Parte_2* nella causazione dei danni subiti da *Parte_1* e, per l'effetto,
- condanna l' *Parte_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice a titolo di risarcimento dei danni dell'importo di € 62.861,00 attuali;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di tutte le parti in via solidale;
- condanna l' *Parte_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che liquida in euro 13.000,00 a titolo di compensi sia per la l'attività svolta dinanzi al Tribunale di Roma che nel presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
- compensa per il resto le spese di lite.

Latina, 07.04.2021

Il Giudice
dott.ssa Valentina Giasi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-366